

Valutazione delle perdite sui crediti

GENERALITÀ

I crediti di natura commerciale rappresentano il diritto a riscuotere un definito ammontare in relazione a un contratto o altra fonte prevista per legge e, di conseguenza, come tali, sottostanno al rischio dell'inesigibilità da parte del debitore.

Queste circostanze influenzano:

- sia la valutazione ai fini della coerente redazione del bilancio d'esercizio, che deve necessariamente risultare eseguita in maniera idonea a rilevare con tempestività le eventuali e/o possibili situazioni di "perdita per inesigibilità",
- sia le procedure e le scelte gestionali inerenti ai crediti medesimi e, specificamente, in merito all'eventuale scelta di seguire in proprio la riscossione o di delegarla a soggetti terzi.

Il potere decisionale che incide in merito alle vicende che riguardano i crediti di natura commerciale, in sede sia di mera valutazione sia di gestione e realizzo dei medesimi, ha suggerito al legislatore tributario di prevedere e stabilire specifiche disposizioni in maniera da disciplinare in modo generalizzato il trattamento fiscale dei componenti negativi di reddito che ne derivano.

Le regole procedurali da tenere in considerazione ai fini fiscali sono dettagliate nel TUIR, il cui obiettivo trova giustificazione pratica nell'esigenza di prevedere condizioni di certezza nell'individuazione del reddito imponibile, in un ambito contraddistinto anche da elementi che possono risultare privi di un riscontro definibile non opinabile.

Al riguardo, infatti:

- sono specificati i requisiti di natura probatoria, in presenza dei quali si devono considerare deducibili, senza limiti, gli oneri che risultano derivare dalla mancata esigibilità di crediti, o di parte dei medesimi, diventata "definitiva" (art. 101, comma 5, del TUIR);
- è fissata un'entità forfettaria di deducibilità degli oneri che possono derivare dall'eventuale inesigibilità dei crediti che, se pur probabile e/o possibile, si deve ritenere ancora allo stato "potenziale" (art. 106 del TUIR).

REQUISITI BASE PER LA DEDUCIBILITÀ

Le perdite su crediti si considerano deducibili se risultano "da elementi certi e precisi" o, in via generale, quando i crediti risultano prescritti o, se di modesta entità, risultano scaduti da almeno sei mesi, nonché se il debitore risulta assoggettato a procedure concorsuali o se ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato. La sussistenza degli "elementi certi e precisi" può anche essere fatta valere se risulta sussistente una circostanza sia di non liquidità finanziaria sia di non capienza patrimoniale del debitore, che validamente giustifica la carenza dei presupposti per un futuro soddisfacimento del credito come, a titolo indicativo, in presenza di un decreto che accerta lo stato di fuga, di latitanza o di non reperibilità del debitore, di denuncia di furto d'identità da parte del debitore o di persistente assenza del debitore.

IMPUTAZIONE DELLA PERDITA

L'art. 1, comma 160, lett. b), della Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), ha modificato, con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 (dal 2013 per i contribuenti con esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) l'art. 101, comma 5, del TUIR, stabilendo che gli elementi certi e precisi, atti ad individuare il diritto alla deducibilità della perdita,

in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali, sussistono anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.

Per effetto di tale variazione, in capo ai soggetti che applicano i principi contabili nazionali, le perdite su crediti si rendono deducibili ex lege, senza la necessità di dimostrare la sussistenza degli elementi certi e precisi come, a titolo meramente indicativo, quelle derivanti dalla cessione pro soluto del credito, dalla transazione con il debitore e dalla rinuncia al credito.

In concreto, il legislatore ha ampliato ulteriormente le ipotesi di deducibilità automatica, oltre a quelli prescritti e di modesta entità.

Nel caso di **crediti di modesta entità**, la verifica del limite quantitativo deve risultare eseguita tenendo in considerazione anche l'IVA che ha costituito oggetto di rivalsa nei confronti del soggetto cliente o debitore. Non assumono rilevanza né gli interessi di mora né gli eventuali oneri accessori addebitati per l'inadempimento, in quanto sono fiscalmente deducibili in modo autonomo rispetto all'entità effettiva del valore del credito.

Ai fini procedurali, l'individuazione della modesta entità del credito deve avvenire in relazione al limite quantitativo (2.500 euro o 5.000 euro se l'impresa è di più rilevanti dimensioni) e deve necessariamente risultare effettuata in relazione ad ogni credito che corrisponde ad ogni obbligazione posta in essere dalle controparti, e ciò indipendentemente dalla situazione che, in relazione allo stesso cliente o debitore, al termine del periodo d'imposta, risultino esistenti più posizioni creditorie.

A chiarimento, valga il seguente esempio numerico.

Caso

Si consideri una società a responsabilità limitata di non rilevanti dimensioni che ha nei confronti dello stesso cliente o debitore due crediti derivanti da un contratto di somministrazione, dell'entità nominale di 1.000,00 euro e di 1.400,00 euro scaduti da almeno sei mesi al termine del periodo d'imposta 2013, e un credito di 1.200,00 euro per il quale il requisito dei sei mesi risulta soddisfatto nel successivo periodo d'imposta (anno 2014).

Soluzione

Nell'anno 2013 la società a responsabilità limitata, in assenza di imputazione a conto economico, non procede a dedurre la perdita di 2.400,00 euro (1.000,00 + 1.400,00).

Nell'ipotesi in esame, la società a responsabilità limitata ha la possibilità, nell'anno 2014, di procedere a dedurre sia la perdita di 2.400,00 euro inerente ai due crediti la cui modesta entità è stata riscontrata nel 2013, sia quella riferita al credito di 1.200,00 euro se, ovviamente, risulta soddisfatta l'imputazione a conto economico. Al riguardo, infatti, nel 2014 il riscontro della sussistenza della modesta entità non deve essere eseguita comprendendo anche i due crediti (pari complessivamente a 2.400,00 euro), in quanto i sei mesi risultavano già trascorsi nel precedente periodo.

PERDITE SU CREDITI CHE NON NECESSITANO DEGLI ELEMENTI CERTI E PRECISI

Le vigenti disposizioni prevedono che, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali, gli elementi certi e precisi sussistono non solo nei casi di modesta entità del credito e di prescrizione del diritto alla riscossione ma anche nell'ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio d'esercizio.

La perdita su crediti per prescrizione o per cancellazione rappresenta un evento realizzativo e, pertanto, la norma fiscale risulta coerente con la rappresentazione contabile dell'evento.

Lo stesso non si può affermare per la fattispecie rappresentata dalla deduzione automatica delle perdite di modesta entità e per quelle relative a debitori assoggettati a procedure concorsuali, in

quanto, dal punto di vista contabile, la perdita rilevata assume natura “valutativa” poiché il diritto a riscuotere la somma non è né prescritto né estinto.

In altri termini, il componente negativo di reddito viene annotato nel conto economico a fronte di una valutazione eseguita dall'organo amministrativo in relazione alla prevista inesigibilità del credito.

L'articolazione della rilevazione contabile, in assenza di un fondo svalutazione preesistente, può risultare così articolata:

Nel caso di:

cessione pro soluto, i crediti ceduti senza azione di regresso (pro soluto) sono quelli per cui si trasferisce il rischio d'insolvenza (con la cessione è garantita l'esistenza del credito ma non la solvibilità dello stesso). La contabilizzazione deve necessariamente prevedere:

- nell'attivo stato patrimoniale, la cancellazione dei crediti ceduti, con iscrizione dell'importo ricevuto dal cessionario o del credito sorto nei suoi riguardi;
- nei conti d'ordine, la rilevazione del rischio se frazionato con il cessionario;
- nel conto economico, la registrazione dell'eventuale differenza tra il valore dei crediti ceduti e l'entità del corrispettivo di cessione iscritto in loro sostituzione nell'attivo (disponibilità liquide o di crediti verso il cessionario), oltre all'imputazione di eventuali interessi e commissioni;

transazione con il debitore, la deducibilità della perdita su crediti si ritiene soddisfatta solamente se il creditore e il debitore non sono parte dello stesso gruppo e, ovviamente, se la difficoltà finanziaria del debitore risulta documentata (ad esempio dall'istanza di ristrutturazione presentata dal debitore oppure dalla presenza di debiti insoluti anche verso terzi). Al riguardo, in presenza di una riduzione di credito commerciale concordata in via transattiva, si ritiene operante il principio stabilito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/2013, secondo il quale, se la transazione trae origine “da una lite sulla fornitura, il relativo onere non costituisce una perdita su crediti, ma una sopravvenienza passiva”. Tale fattispecie configura una rideterminazione del corrispettivo originariamente pattuito, in quanto il minor valore, non trae origine da un'inadempienza del debitore, bensì da un'effettiva variazione di tipo bilaterale connesso al rapporto commerciale;

rinuncia al credito, nel qual caso la perdita si perfeziona in un contesto unilaterale e può costituire un atto di liberalità indeducibile ai fini fiscali. Nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/2013 (§ 3.2) viene posto in rilievo che la deducibilità di una perdita su crediti annotata a seguito di un atto formale di remissione o di rinuncia al credito può essere riconosciuta solamente se la medesima risulta inerente all'attività d'impresa (non deve essere, quindi, una liberalità).

Ai fini procedurali, la qualificazione civilistica della perdita su crediti non coincide con quella fiscale, in quanto le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità sono considerate perdite ma, come si è accennato, ai fini fiscali è deducibile solo la perdita su crediti rilevata in quanto tale nel conto economico.

In alternativa a tale comportamento, si ritiene coerente e quindi corretto considerare che, ai fini della deduzione, la qualificazione contabile del componente negativo non dovrebbe pregiudicarne la deducibilità, poiché, per la determinazione del reddito d'impresa ai fini fiscali, i componenti negativi si devono ritenere deducibili se e nella misura in cui risultano imputati al conto economico dell'esercizio di competenza.

31 marzo 2014